

Codice A16030

D.D. 3 luglio 2015, n. 272

**D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. Buronzo (VC) -
Richiedente: Zinesi Ulisse - Ricostruzione di difesa spondale. Autorizzazione paesaggistica**

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, l'intervento citato in oggetto per le motivazioni e secondo le indicazioni tecniche contenute nella relazione istruttoria predisposta dal Settore regionale Attività di Gestione e Valorizzazione del Paesaggio e nel parere vincolante formulato dal Soprintendente, che si intendono qui integralmente recepiti e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera a) del d.lgs. 33/2013.

Il Dirigente

Arch. Giovanni Paludi

Visto: Il Direttore

Ing. Stefano Rigatelli

(ex l.190/2012)

Allegato



Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio

Settore Attività di Gestione e Valorizzazione del Paesaggio

valorizzazione.paesaggio@regione.piemonte.it

Data

Protocollo

Classificazione 11.100.217/2015A

Rif. n. 11276 / 16030 del 10/04/2015

RELAZIONE

Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.
(Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), parte III.
Legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.
Comune: BURONZO (VC)
Intervento: Ricostruzione di difesa spondale.
Istanza: Zinesi Ulisse

Esaminata l'istanza in oggetto, qui pervenuta dal Comune in data 10/04/2015, con nota prot.n.1281 del 09/04/2015, inerente una zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della normativa in epigrafe,

vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata all'istanza,

considerato che gli interventi previsti consistono nel ripristino di un tratto di argine del Torrente Garabione danneggiato dalle forti piene che hanno causato il cedimento del muro di difesa spondale in calcestruzzo costruito negli anni '50-'60,

verificato che a seguito dell'entrata in vigore della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008 art.3, l'intervento in oggetto non è ricompreso nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione,

verificato che il Comune di Bronzo (VC) non risulta idoneo all'esercizio della delega,

visto l'art. 146, comma 6 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.,

accertato che l'intervento proposto appare compatibile con le finalità di tutela degli aspetti fisico-naturalistici dell'ambito vincolato ai sensi dell'art.142, comma 1, lett c) del D.Lgs 42/2004 in quanto l'intervento ricade nella fascia di rispetto dei 150 metri dalle sponde del Torrente Garabione;

Rif. n. 11276 / 16030 del 10/04/2015

verificata altresì la coerenza con il Piano Paesaggistico Regionale adottato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 53-11975 del 4 agosto 2009 limitatamente agli articoli posti in salvaguardia (artt. 14-16-18-26-33 e art 13 così come riformulato con D.G.R n. 6-5430 del 26/02/2013),

considerato che nel nuovo progetto la struttura preesistente danneggiata viene sostituita con un'opera di difesa spondale in massi di pietra, avente le stesse dimensioni (lunghezza di circa mt.10,00 e altezza di emergenza di mt.2,70) e la stessa posizione del manufatto esistente, e che la nuova opera non riduce le dimensioni dell'attuale sezione dell'alveo del Torrente Garabione,

valutato che il progetto appare integrato all'interno del contesto paesaggistico interessato e che le opere così come proposte non appaiono tali da recare pregiudizio alle caratteristiche paesaggistiche della località,

si esprime **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i., a condizione che:

- il pietrame costituente la struttura del muro sia a spacco naturale ed i giunti non siano intasati con leganti ma lasciati a vista.

Il termine di efficacia della presente autorizzazione è stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D. lgs 42/2004, come da ultimo modificato dall'art. 12 del D.L. 31 maggio 2014 n. 83 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2014, n. 106, e si espleta per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo.


Si precisa che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Compete quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle procedure autorizzative, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti.

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni (regionali o comunali, attraverso la sub-delega) che lo stesso sia stato realizzato correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 (vigilanza e sanzioni) della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.


Il Funzionario Istruttore
Arch. *Margherita Baima*

Il Dirigente del Settore
Arch. *Giovanni Paludi*





Torino, 19/06/2015

*Ministero dei beni e delle
attività culturali e del turismo*

SOPRINTENDENZA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE
PROVINCE DI ALESSANDRIA, ASTI, BIELLA, CUNEO,
NOVARA, VERBANO-CUSIO-OSSOLA E VERCELLI

Alla Regione Piemonte
Settore Attività di Gestione e
Valorizzazione del Paesaggio
Corso Bolzano n. 44
10143 TORINO



Prot. n. 6644/34-10-05/117

Risposta al foglio
Vs. protocollo n. 14612/16030 del 11/05/2015
Ns. protocollo n. 3399 del 14/05/2015

OGGETTO: **BURONZO (VC) - D. Lgs. 22/01/2004 n. 42 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" Parte III, art. 146 comma 5 -**
Intervento: Ricostruzione di difesa spondale.
Istanza: Zinesi Ulisse.

Vista la richiesta di cui all'oggetto, presentata alla competenza di questo Ufficio per gli effetti delle norme citate;

considerato che la località interessata dall'intervento ricade in area tutelata ai sensi della Parte III del D.Lgs. 22/01/2004 n. 42 e s.m.i.;

viste la documentazione progettuale e la relazione allegate all'istanza;

vista la relazione tecnica-illustrativa trasmessa da codesto Ufficio in adempimento ai disposti del comma 7 del citato articolo di legge;

valutato che l'intervento nel suo complesso risulta compatibile dal punto di vista paesaggistico;

questa Soprintendenza, per quanto di competenza e ai sensi della normativa vigente, esprime parere favorevole all'intervento in oggetto, facendo proprio il parere espresso da codesto Ufficio.

Si trattiene agli atti la documentazione pervenuta, rimanendo in attesa di copia del provvedimento autorizzativo.

L'Incaricato dell'Istruttoria
arch. A. Argiroffi



IL SOPRINTENDENTE
Lisa Papotti

